



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 929 del 11/12/2024

**Oggetto: CONVENZIONE TRA ASL NO E ASL VCO PER PRESTAZIONI
DI MICROCHIRURGIA OTORINOLARINGOIATRICA – PERIODO DAL
01/01/2025 AL 31/12/2026**

DIRETTORE GENERALE - DOTT.SSA CHIARA SERPIERI
(NOMINATO: DGR N.11-3293 DEL 28/05/2021
PROROGATO: DGR N.70-8685 DEL 27/05/2024)

DIRETTORE AMMINISTRATIVO - DOTT.SSA BARBARA BUONO

DIRETTORE SANITARIO F.F. - DOTT. PASQUALE TOSCANO



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Struttura proponente: AFFARI GENERALI LEGALI E ISTITUZIONALI

L'estensore dell'atto: Martone Concetta

Il Responsabile del procedimento: Priolo Vittoria Maria

Il Dirigente/Funziario: Priolo Vittoria Maria

Il Responsabile Servizio Economico Finanziario: Succi Manuela

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.

IL DIRETTORE GENERALE



Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del Direttore Sostituto SOC Affari Generali, Legali ed Istituzionali di seguito riportata, in conformità al Regolamento approvato con delibera n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020;

Premesso che:

- l'ASL VCO e l'ASL NO collaborano da anni nel GIC interaziendale per la presa in carico condivisa dei pazienti con neoplasie della testa e del collo afferenti ai rispettivi bacini d'utenza, in attuazione al "Regolamento GIC dei tumori Testa e Collo interaziendale ASL VCO-ASLNO" ed al "PDTA GIC ASL NO-ASLVCO 2016";
- le attuali risorse strutturali, tecnologiche ed umane disponibili nelle rispettive strutture ORL consentono una cooperazione reciproca per le fasi collegate all'iter diagnostico, al trattamento dei tumori in stadio iniziale ed avanzato e al follow up previsto nel suddetto PDTA;
- per quanto concerne il trattamento chirurgico di alcuni stadi avanzati si può rendere necessaria la ricostruzione del distretto cervico-facciale al fine di ripristinare la funzionalità dell'organo sottoposto a demolizione chirurgica a fini oncologici. La ricostruzione prevede il prelievo di lembi liberi da un sito donatore preventivamente scelto e la rivascularizzazione del lembo innestato, mediante anastomosi microvascolari arteriose e venose con i vasi riceventi del collo, effettuate al microscopio. Tale procedura è eseguibile esclusivamente da personale medico esperto in microchirurgia con esperienza in ambito ricostruttivo. I pazienti sottoposti a tale ricostruzione necessitano normalmente di un successivo periodo di osservazione post-operatoria in Terapia Intensiva, decorso prolungato con elevata assistenza post-operatoria anche con l'ausilio logopedico e fisiatrico;

considerato che, presso l'ASL VCO non risulta disponibile alcun operatore esperto in microchirurgia ma viene richiesta l'assistenza dello specialista ORL esperto dell'ASL NO per trattare i pazienti affetti da neoplasia testa collo nei quali sia previsto un tempo chirurgico ricostruttivo;

richiamata la delibera n. 916 del 28/11/2023 con cui si stipulava la convenzione tra ASL VCO e ASL NO di Novara per prestazioni di Microchirurgia Otorinolaringoiatrica, per il periodo che va dal 15/11/2023 al 31/12/2024;

visto che, all'approssimarsi della scadenza del rapporto convenzionale (31.12.2024), la SOS Libera Professione Ufficio Convenzioni con nota prot. 64304 del 04/10/2024 ha chiesto al Direttore dei PP.OO. di Verbania e Domodossola una valutazione in merito al rinnovo della convenzione in oggetto;

considerato che, al fine di garantire la corretta gestione dei casi complessi presso il P.O. di Domodossola che richiedano l'intervento dell'operatore esperto dell'ASL NO, il Direttore dei PP.OO. Verbania e Domodossola, con nota prot. 69544 del 28/10/2024, ha richiesto il rinnovo dell'accordo convenzionale per prestazioni di Microchirurgia Otorinolaringoiatrica, per il biennio 2025/2026, che regoli la collaborazione tra le due aziende sanitarie;



dato atto che, in esito ad un incontro presso la Direzione Generale finalizzato alla disanima delle richieste formulate dalle Strutture Aziendali di rinnovo degli atti convenzionali, la SOS Libera Professione/Ufficio Convenzioni ha richiesto all'ASL NO di Novara - giusta nota prot. n. 73833 del 13/11/2024 - la disponibilità al rinnovo per il periodo dal 01/01/2025 al 31/12/2026 della convenzione per prestazioni di Microchirurgia Otorinolaringoiatrica alle stesse condizioni in essere fino al 31/12/2024, trasmettendo contestualmente anche la bozza di convenzione per la condivisione e conferma del testo del disciplinare;

preso atto che, con nota prot. 74857 del 25/11/2024, acquisita al protocollo aziendale n. 76554 del 25/01/2023, l'ASL NO di Novara ha confermato la disponibilità al rinnovo della convenzione per l'effettuazione di prestazioni di Microchirurgia Otorinolaringoiatrica per biennio 2025/2026, approvando anche il testo della convenzione come allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale AL01);

rilevato che:

- il piano di massima degli interventi è stimabile in circa 15 interventi l'anno, mediamente 1 seduta al mese, da svolgersi indicativamente il 3° martedì del mese, fatte salve eventuali necessità cliniche ed organizzative della sala operatoria che richiedano una diversa programmazione;
- l'attività richiesta verrà effettuata in orario di servizio, nel rispetto delle disposizioni in materia di orario di lavoro di cui al D. Lgs. n. 66/2003, ed organizzata in modo da non pregiudicare comunque la funzionalità del servizio di appartenenza del consulente;

PROPONE

di sottoscrivere la convenzione con l'ASL NO di Novara per prestazioni di attività di consulenza da parte di un Dirigente medico della SSD ORL dell'ASL NO, esperto in microchirurgia otorinolaringoiatrica ricostruttiva, da rendersi a favore di pazienti selezionati ricoverati presso il P.O. di Domodossola dell'ASL VCO, nel periodo dal 01/01/2025 al 31/12/2026, con le modalità ed alle condizioni di cui al disciplinare allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale AL01);

di precisare che:

- il piano di massima degli interventi è stimabile in circa 15 interventi l'anno, mediamente 1 seduta al mese, da svolgersi indicativamente il 3° martedì del mese, fatte salve eventuali necessità cliniche ed organizzative della sala operatoria che richiedano una diversa programmazione;
- l'attività richiesta verrà effettuata in orario di servizio, nel rispetto delle disposizioni in materia di orario di lavoro di cui al D. Lgs. n. 66/2003, ed organizzata in modo da non pregiudicare comunque la funzionalità del servizio di appartenenza del consulente;

di dare atto che, come comunicato dalla Direzione Sanitaria dei PP.OO. Di Verbania e Domodossola, l'attività oggetto de presente deliberato determina il seguente impegno presunto di spesa:



Impegno di spesa	Conto economico	AUT	SUB	Bilancio esercizio
€ 5.400,00	3.10.04.90	3	120	2025
€ 5.400,00	3.10.04.90	3	120	2026

Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per l'assunzione della presente delibera.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 3 del d.Lgs. 502/1992 e smi, come formulati nel frontespizio del presente atto

DELIBERA

- di sottoscrivere** la convenzione con l'ASL NO di Novara per prestazioni di attività di consulenza da parte di un Dirigente medico della SSD ORL dell'ASL NO, esperto in microchirurgia otorinolaringoiatrica ricostruttiva, da rendersi a favore di pazienti selezionati ricoverati presso il P.O. di Domodossola dell'ASL VCO, nel periodo dal 01/01/2025 al 31/12/2026, con le modalità ed alle condizioni di cui al disciplinare allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale AL01);
- di precisare che:**
 - il piano di massima degli interventi è stimabile in circa 15 interventi l'anno, mediamente 1 seduta al mese, da svolgersi indicativamente il 3° martedì del mese, fatte salve eventuali necessità cliniche ed organizzative della sala operatoria che richiedano una diversa programmazione;
 - l'attività richiesta verrà effettuata in orario di servizio, nel rispetto delle disposizioni in materia di orario di lavoro di cui al D. Lgs. n. 66/2003, ed organizzata in modo da non pregiudicare comunque la funzionalità del servizio di appartenenza del consulente;
- di dare atto che,** come comunicato dalla Direzione Sanitaria dei PP.OO. Di Verbania e Domodossola, l'attività oggetto de presente deliberato determina il seguente impegno presunto di spesa:

Impegno di spesa	Conto economico	AUT	SUB	Bilancio esercizio
€ 5.400,00	3.10.04.90	3	120	2025
€ 5.400,00	3.10.04.90	3	120	2026

- di affidare** alla SOC Direzione Sanitaria dei Presidi Ospedalieri di Verbania e Domodossola gli adempimenti operativo-gestionali derivanti dall'adozione del presente provvedimento;



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbanco Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

-
5. **di demandare** alla SOC Affari Generali, Legali ed Istituzionali la sottoscrizione della convenzione, ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento aziendale di cui alla deliberazione del Direttore Generale n. 290 del 12.05.2017 e modificato con delibera n. 65 del 28.01.2020;
 6. **di dare mandato** alla SOC Affari Generali, Legali ed Istituzionali di trasmettere copia della presente deliberazione al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 14 della L. R. n. 10 del 24 gennaio 1995.

CONVENZIONE TRA ASL NO DI NOVARA E ASL VCO DI OMEGNA PER

PRESTAZIONI DI MICROCHIRURGIA OTORINOLARINGOIATRICA.

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale NO di Novara, più avanti denominata semplicemente ASL

NO, con sede in Novara – Viale Roma, n. 7 - (P. I. 01522670031) – rappresentata ai fini del

presente atto dal Direttore della S.C. Servizio Gestione Personale e Valorizzazione Risorse

Umane, dott. Gianluca Corona, delegato alla sottoscrizione del presente atto in virtù del

Regolamento dei provvedimenti ASL NO approvato con deliberazione n. 66/2017;

E

l'Azienda Sanitaria Locale V.C.O. (d'ora in poi denominata ASL VCO), C.F./P.I. n.

00634880033, con sede legale ad Omezna (VB) in Via Mazzini n. 117, legalmente

rappresentata ai fini del presente atto dalla Dott.ssa Vittoria Maria Priolo, Direttore Sostituto

della SOC Affari Generali, Legali e Istituzionali, ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento

aziendale approvato con deliberazione del Direttore generale n. 290 del 12/05/2017;

premesse che

- l'ASL VCO e l'ASL NO collaborano da anni nel GIC interaziendale per la presa in carico

condivisa dei pazienti con neoplasie della testa e del collo afferenti ai rispettivi bacini

d'utenza, in attuazione al "Regolamento GIC dei tumori Testa e Collo interaziendale ASL

VCO-ASLNO" ed al "PDTA GIC ASL NO-ASLVCO 2016";

- che le attuali risorse strutturali, tecnologiche ed umane disponibili nelle rispettive strutture

ORL consentono una cooperazione reciproca per le fasi collegate all'iter diagnostico, al

trattamento dei tumori in stadio iniziale ed avanzato e al follow up previsto nel suddetto

PDTA;

- che tuttavia per quanto concerne il trattamento chirurgico di alcuni stadi avanzati si può

rendere necessaria la ricostruzione del distretto cervico-facciale al fine di ripristinare la

	funzionalità dell'organo sottoposto a demolizione chirurgica a fini oncologici. La	
	ricostruzione prevede il prelievo di lembi liberi da un sito donatore preventivamente scelto e	
	la rivascularizzazione del lembo innestato, mediante anastomosi microvascolari arteriose e	
	venose con i vasi riceventi del collo, effettuate al microscopio. Tale procedura è eseguibile	
	esclusivamente da personale medico esperto in microchirurgia con esperienza in ambito	
	ricostruttivo. I pazienti sottoposti a tale ricostruzione necessitano normalmente di un	
	successivo periodo di osservazione post-operatoria in Terapia Intensiva, decorso prolungato	
	con elevata assistenza post-operatoria anche con l'ausilio logopedico e fisiatrico;	
	tenuto conto che attualmente	
	presso l'ASL VCO non risulta disponibile alcun operatore esperto in microchirurgia ma	
	viene richiesta l'assistenza dello specialista ORL esperto dell'ASL NO per trattare i pazienti	
	affetti da neoplasia testa collo nei quali sia previsto un tempo chirurgico ricostruttivo;	
	ritenuto pertanto opportuno	
	anche al fine di garantire la corretta gestione dei casi complessi, nei quali sia previsto un	
	tempo chirurgico ricostruttivo presso il P.O. di Domodossola dell'ASL VCO che richieda	
	l'intervento dell'operatore esperto dell'ASL NO, sottoscrivere un accordo che regoli la	
	collaborazione tra le due aziende sanitarie;	
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	ART. 1 – Oggetto della convenzione	
	Su specifica richiesta dell'ASL VCO, l'ASL NO autorizza il proprio personale medico in	
	servizio presso la SSD ORL del P.O. di Borgomanero a rendere attività professionale a	
	favore della SC ORL dell'ASL VCO presso il P.O. di Domodossola. L'attività di consulenza	
	sarà assicurata da un solo Dirigente Medico della SSD ORL ASL NO esperto in	
	microchirurgia otorinolaringoiatrica ricostruttiva.	
	ART. 2 – Prestazioni	
	2	

	Le prestazioni di microchirurgia otorinolaringoiatrica ricostruttiva che verranno eseguite su	
	pazienti selezionati ricoverati presso il P.O. di Domodossola dell'ASL VCO sono:	
	- prelievo di lembi liberi (fascio-cutanei-mio-fasciali o mio-fascio cutanei, ossei o osteo-	
	cutanei) da un sito donatore preventivamente scelto;	
	- allestimento del lembo per la ricostruzione del difetto del distretto cervico-facciale in un	
	tempo unico, appena successivo alla demolizione chirurgica a fini oncologici;	
	- rivascolarizzazione del lembo innestato, mediante anastomosi microvascolari, arteriose e	
	venose, con i vasi riceventi del collo, effettuate al microscopio;	
	- collaborazione chirurgica finalizzata all'intervento ricostruttivo durante la demolizione	
	oncologica.	
	Tali procedure programmate sono stimabili in circa 15 interventi/anno.	
	ART. 3 – Modalità di svolgimento dell'attività	
	Il Direttore della SOC ORL dell'ASL VCO si farà carico di concordare con il Responsabile	
	della SSD ORL dell'ASL NO le date degli accessi del consulente ORL esperto dell'ASL	
	NO: il piano mensile di massima degli interventi, sottoscritto da entrambi i Responsabili,	
	prevederà di norma una seduta al mese, indicativamente il 3° martedì del mese, fatte salve	
	eventuali necessità cliniche ed organizzative della sala operatoria che richiedano una diversa	
	programmazione. Tale piano dovrà essere notificato alle Direzioni Mediche di Presidio di	
	entrambe le Aziende.	
	L'attività richiesta verrà effettuata in regime di orario di servizio nel rispetto delle	
	disposizioni in materia di orario di lavoro di cui al D.Lgs 66/2003: il consulente dovrà	
	provvedere a regolarizzare la propria presenza in servizio presso ASL VCO secondo le	
	modalità che verranno indicate da tale Azienda. Il tempo di percorrenza dalla propria sede a	
	quella di svolgimento dell'attività è considerato a tutti gli effetti orario di lavoro.	
	L'attività sarà organizzata in modo da non pregiudicare, comunque, la funzionalità del	
	3	

Servizio di appartenenza del personale consulente.

ART. 4 – Corrispettivo

Per l'attività oggetto della presente convenzione l'ASL VCO corrisponderà all'ASL NO, su presentazione di regolare fattura, i seguenti compensi:

- prestazioni rese in orario di servizio: l'ASL VCO si impegna a rimborsare all'ASL NO il costo orario del dipendente, **comprensivo di oneri previdenziali e assistenziali**, e a rifondere all'ASL NO i costi derivanti dall'applicazione ai suddetti importi dell'IRAP nella misura dell'8,5%;
- il rimborso delle spese di viaggio pari ad 1/5 del costo della benzina verde per ogni Km. percorso, conformemente a quanto previsto dalle leggi sulle missioni degli impiegati civili dello stato oltre ad eventuali pedaggi autostradali o biglietti ferroviari debitamente documentati.

L'ASL VCO comunicherà mensilmente le ore rese dal personale consulente mediante elenco degli accessi (dettagliato con i giorni e le ore di attività) ad ASL NO che provvederà all'emissione di fattura per l'importo corrispondente al servizio, integrato dalle spese viaggio. Il pagamento avverrà entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte di ASL VCO.

ART. 5 – Durata della convenzione – Recesso – Modifiche e/o integrazioni

La presente convenzione ha validità dal **01.01.2025** al **31.12.2026**. È fatta salva la possibilità di recesso anticipato, da notificarsi tra le parti a mezzo PEC con preavviso di almeno 30 gg.

Le parti si riservano la facoltà di rinnovare, modificare o integrare la presente convenzione, previa sottoscrizione di specifico atto, fermo restando che la stessa si intenderà immediatamente risolta qualora sopravvenissero disposizioni di leggi statali o regionali ovvero disposizioni regolamentari con essa incompatibili.

ART. 6 – Privacy

	I dati personali che le Parti si scambiano in preparazione o in occasione della stipula del	
	presente accordo convenzionale sono acquisiti presso gli interessati e saranno trattati	
	unicamente per le finalità dell'esecuzione della presente convenzione o finalità connesse con	
	tale esecuzione, ai sensi dell'art. 6, c.1 lett "b" del Reg. UE 2016/679 ("GDPR") nel rispetto	
	delle misure di sicurezza prescritte da tale normativa. I professionisti si impegnano a	
	mantenere la riservatezza sui dati e documenti dei quali abbiano conoscenza, possesso e	
	detenzione, direttamente connessi e derivanti dall'attività svolta, in ottemperanza a quanto	
	disposto dalla normativa privacy vigente ed in particolare dal Reg. UE n. 679/16 e dal D.	
	Lgs. 196/03 così come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 101.	
	In materia di trattamento dei dati personali delle persone fisiche e della libera circolazione di	
	tali dati ai sensi del regolamento UE 2016/79 del 27/04/2016, ciascuna Azienda in quanto	
	titolare del trattamento dei dati personali dei pazienti ai sensi dell'art. 4, c. 7 del GDPR,	
	provvede alla successiva nomina dei consulenti in qualità di autorizzati al trattamento dei	
	dati personali utilizzati ai fini e nell'ambito dell'esecuzione delle attività previste e	
	disciplinate dalla presente convenzione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 28 e dalle	
	altre disposizioni del GDPR in materia di sicurezza nel trattamento dei dati e limitatamente	
	alle funzioni agli stessi attribuite con la presente convenzione.	
	ART. 7 – Responsabilità civile e copertura assicurativa	
	In relazione alle prestazioni oggetto della presente convenzione le parti danno	
	espressamente atto di essere assicurate per la RCT nella misura ed alle condizioni di cui al	
	Programma Regionale Assicurativo, al quale si fa esplicito rinvio.	
	Per quanto coperto dal Programma Assicurativo Regionale le parti si impegnano	
	reciprocamente a fornire ogni elemento utile ad inquadrare l'evento ed a gestire il sinistro	
	nel rispetto delle condizioni di polizza e delle linee guida regionali vigenti.	
	La copertura del rischio infortuni sarà assicurata per le prestazioni rese in orario di servizio	
	5	

dall'Azienda cedente (ASL NO).

ART. 8 – Sicurezza sul lavoro

Le Aziende provvedono, per quanto di rispettiva competenza, al rispetto della normativa vigente in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro.

ART. 9 – Codice di comportamento

È fatto obbligo ai consulenti di osservare il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62 del 16/04/2013) nonché il Codice di Comportamento adottato dall'Azienda ospitante, che si applica a tutti coloro i quali prestano attività lavorativa, a qualsiasi titolo, a favore dell'Azienda. I codici di comportamento sono reperibili nei siti istituzionali aziendali.

ART. 10 – Controversie

Per tutte le controversie che non si dovessero risolvere in via amichevole, le parti convengono di eleggere il Tribunale competente per territorio, con riguardo al luogo in cui sono state effettuate le prestazioni.

ART. 11 – Sottoscrizione, Bollo e Registrazione

In conformità a quanto previsto dall'art. 5 del D.P.R. 26.04.86 n. 131, il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico del richiedente. Le spese di bollo sono assolte virtualmente, dall'ASL VCO (autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Verbania n. 26288 del 12/10/2004) e dall'ASL di NO (autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Novara n. 14786 del 2005), ciascuna sulla propria copia dell'atto.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della legge n. 241/1990.

Novara (NO),

Omegna (VB),

per l'ASL NO di Novara

per l'ASL VCO di Omegna

